

**Abstract.** *Non ha pregio la tesi secondo cui, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, che risultino dalla sua condotta pregressa, la banca sia esonerata dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative specificazioni regolamentari. Anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve infatti poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. In tali casi il danno risarcibile coincide con quello determinatosi in ragione della violazione dell'obbligo informativo e consiste nella perdita maturata per effetto dell'operazione che l'intermediario non avrebbe dovuto porre in essere, astenendosi dal dare esecuzione ad un ordine di investimento delle cui conseguenze e dei cui rischi l'investitore non era adeguatamente informato.*

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**

**Terza Sezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa S.M. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2018 promossa da:

G.T. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. P.R. , elettivamente domiciliato in ...

**ATTORE/I**

contro

BANCA M.P.S. SPA (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. L.B.D. e degli avv.ti G.L.D.V.T, M.C., P.F., G.L.

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note autorizzate depositate per l'udienza di trattazione scritta dal 28 gennaio 2021.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attore indicato in epigrafe, premesso di essere correntista del M.P.S., ha esposto che il 13 aprile 2010 era stato contattato da un operatore della filiale per l'acquisto di obbligazioni "BMPS 05/17 TV" e che il medesimo operatore aveva provveduto alla compilazione di un questionario Mifid ed all'acquisto di titoli della serie per un controvalore di euro 50.000,00; che si era recato a sottoscrivere il questionario quando l'ordine era già stato effettuato; che i titoli obbligazionari acquistati erano successivamente convertiti, in forza del d.l. 237/2026, in azioni ordinarie in numero pari a 5478.

Ha quindi dedotto che, a fonte della perdita subita pari al 78,26% del capitale investito, gli erano stati negati ulteriori ristori, che la banca riferiva essere previsti per i detentori di altri titoli.

Sul presupposto della non adeguatezza dello strumento finanziario per un piccolo risparmiatore, ha quindi dedotto che l'acquisto fosse avvenuto in violazione degli obblighi comportamentali imposti all'intermediario, della previsione di cui all'art. 21 TUF e delle norme del contratto di deposito titoli sottoscritto da esso investitore, giacché la banca aveva fatto emergere nel Mifid un profilo di rischio del tutto disancorato dalla realtà ed aveva provveduto all'acquisto, senza adeguata informazione, abusando della fiducia del cliente e consigliando un'operazione non adeguata oltre che in conflitto di interessi, posta in essere ad appena 48 secondi di distanza dalla sottoscrizione del Mifid.

Ha altresì dedotto che l'ordine di acquisto fosse nullo per carenza di forma scritta e comunque annullabile per carenza di consapevolezza dell'operazione compiuta quale conseguenza dell'operato scorretto della banca.

Ha quindi concluso chiedendo "in via principale: dichiarare la nullità per difetto di forma scritta dell'ordine di acquisto eseguito dalla Banca M.P.S. in data 13.10.2010 e/o l'annullamento dello stesso per vizio del consenso ex artt. 1427, 1428, 1429, 1439 e/o 1418 c.c. e conseguentemente condannarla a restituire integralmente al Sig. G.T. la somma di € 50.000,00 e/o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali fino al saldo e al maggior danno; in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per violazione delle norme precontrattuali e contrattuali, derivanti dall'omesso adempimento dei doveri di informazione e dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, nonché per violazione delle norme vigenti in tema di conflitto di interessi e condannare la Banca... a risarcire il danno ingiustamente patito dall'attore, nella misura di € 50.000,00 e/o altra somma ritenuta di giustizia...".

Si è costituita la banca opposta, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ill.mo Tribunale adito, a favore della Sezione Specializzata presso il Tribunale di Firenze; nel merito, ha

contestato la fondatezza della domanda, deducendo che l'ordine del 13 ottobre 2010 risultava personalmente impartito e sottoscritto e che, esclusa l'addebitabilità della conversione forzosa, erano indicate, nella "Scheda dello strumento finanziario", le caratteristiche del prodotto finanziario, coerente con il relativo profilo risultante dal questionario Mifid compilato e sottoscritto dall'investitore in occasione dell'acquisto mobiliare di cui si tratta e delle precedenti operazioni finanziarie eseguite, oltre che l'informativa in merito al conflitto di interessi.

Dedotto che la domanda fosse comunque carente ed infondata relativamente alle pretese risarcitorie, formulate, a distanza di tempo dell'acquisto dei titoli, senza tenere conto dei vantaggi conseguiti, laddove delle cedole riscosse doveva tenersi conto ai fini della "compensatio lucri cum danno", oltre che del danno direttamente riconducibile alla condotta dell'investitore, quantomeno a partire dall'introduzione della normativa del "bail-in" nel gennaio 2016, ha concluso per la declaratoria di incompetenza e comunque per il rigetto della domanda.

All'udienza di trattazione, l'attore ha disconosciuto la sottoscrizione a firma "T.." apposta nel mandato per il conferimento incarico a svolgere il servizio di negoziazione e trasmissione ordini su strumenti finanziari (doc. 2 pagina 3).

A seguito del deposito delle memorie di trattazione autorizzate ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c., senza ammissione dei mezzi istruttori articolati, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.

A margine dei documenti versati in atti, deve quindi rilevarsi quanto segue.

L'eccezione di incompetenza del tribunale adito in favore della Sezione specializzata del tribunale di Firenze, e le altre questioni pregiudiziali e preliminari discusse, sono affrontate nell'ordinanza del 24 aprile 2020, la quale, nell'argomentare circa le ragioni che fondano la competenza del giudice adito, deve essere richiamata interamente, valendo ad escludere la fondatezza delle eccezioni svolte dalla convenuta.

Giova ricordare, in questa sede, a conferma dell'ordinanza citata, che in una fattispecie analoga alla presente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che "in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa

petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un’azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell’acquisto di azioni a fine di investimento, la cui "causa petendi" andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali”; Cass. 8738/2017). Considerato, pertanto che l’azione proposta non riguarda in via diretta al trasferimento delle azioni, bensì il rapporto di intermediazione finanziaria, il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali le quali, invece, vengono in rilievo solo in via mediata quale contenuto del servizio di investimento di cui, sotto differenti profili, è contestata la validità ovvero la corretta esecuzione.

Quanto al merito, occorre considerare – in aggiunta al rilievo già mosso nell’ordinanza sopra citata circa il disconoscimento di una sola delle tre sottoscrizioni a firma apparente dell’attore presenti nel documento n. 3 – che il disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione, in quanto non riconducibile al suo autore apparente, deve essere tempestivo e comunque coerente con il contenuto delle allegazioni svolte. In tal senso, occorre considerare che l’attore, pur menzionando nel proprio atto introduttivo il contratto-quadro che regolava e disciplinava le operazioni di investimento, non ha mai contestato di averlo sottoscritto: risulta quindi non rilevante, il disconoscimento della sottoscrizione in calce ad una delle pagine dell’ordine di acquisto, ove si consideri che l’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone la forma scritta a pena di nullità per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell’intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (cfr. Cass. n. 18122 del 31/08/2020 e precedenti conformi n. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 01, n. 29111 del 2017 Rv. 646340 - 01, n. 20617 del 2017) Nel caso, come emerge dalla sottosezione A delle condizioni generali di contratto, gli ordini potevano essere conferiti per iscritto (“di norma”), ma senza che tale previsione formale fosse imposta a pena di nullità, essendo parimenti prevista la possibilità di ordini ricevuti anche telefonicamente, come, del resto, sarebbe avvenuto nel caso in esame, senza che – per il lungo lasso di tempo trascorso dall’esecuzione dell’ordine, fossero mai contestata le modalità che ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 sottosez. A disciplinavano le cautele delle operazioni di investimento (rilevo questo che rende comunque superflua la prova orale articolata dall’attore).

Esclusa quindi la censura formale di nullità ed esaminato l'ordine di acquisto in contestazione ciò che viene immediatamente in evidenza è la circostanza della qualificazione del titolo acquisto, definito testualmente come appartenente gruppo "obbligazioni" ed al sottogruppo degli strumenti di investimento obbligazione "ordinari".

Tale espressa classificazione assume, nel caso di specie, particolare rilevanza, dal momento che il d.m. 237/2017, in attuazione del decreto-legge 23.12.2016 n. 237, convertito con modificazioni con la legge 17.2.2017 n.15, attuando il meccanismo del cd. burden sharing previsto dalla disciplina comunitaria, ha imposto ai titolari di alcune obbligazioni subordinate la conversione di tali titoli in azioni. Come risulta dalla disamina ripercorsa negli stessi scritti difensivi delle parti, le obbligazioni acquistate dall'attore non sono obbligazioni ordinarie, ma obbligazioni subordinate "lower tier II", ossia non assistite da priorità in caso di liquidazione dell'emittente, sì che il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipende dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore) e tanto che a seguito dell'introduzione della disciplina del bail-in (in vigore dall'1 gennaio 2016) i possessori di obbligazioni subordinate di una banca in dissesto, hanno patito le conseguenze dell'applicazione del meccanismo di "burden sharing", con forzata conversione "ex lege" dei propri titoli nelle azioni - di ben più modesto valore- del M.D.P..

Dato che nell'ordine di acquisto la natura subordinata dei titoli acquistati non emerge in alcun modo, ed è anzi contraddetta dalla qualificazione dello strumento finanziario acquistato come "ordinario", occorre considerare che, in tema di intermediazione finanziaria, "anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di "servizi di investimento" (art. 1, comma 5, TUF di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998), cioè mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 dello stesso D. Lgs. n. 58 cit. e 26 ss. del reg. Consob" (cfr. Cass. n. 14884/201711522). E' da escludere che al caso in esame, in cui la negoziazione dell'ordine avveniva sulla base di un contratto quadro di fornitura di servizi finanziari - l'applicabilità siano applicabile le regole di esonero dagli obblighi informativi del metodo della cd. execution only di cui al cd. Regolamento intermediari Consob n. 16190 del 2007 (e successivamente modificazioni). Tale metodo consistente nella mera esecuzione di ordini attraverso ricezione e trasmissione richiede, infatti, che il cliente o potenziale cliente sia stato chiaramente e documentalmente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni (fermi restando comunque gli altri obblighi quali quello di informare i clienti e

di rispettare le regole in materia di conflitti di interessi ed escluso che l'execution only possa riguardare strumenti finanziari complessi).

La banca convenuta assume che la classe di rischio indicata sul documento sottoscritto dall'investitore risultasse, oltre che espressa ("livello 4" consistente"), coerente con il relativo profilo risultante dal questionario Mifid sottoscritto dall'investitore in occasione dell'acquisto mobiliare ed adeguata rispetto a precedenti operazioni finanziarie, sì che il cliente, pur ove informato, avrebbe verosimilmente comunque compiuto le operazioni per cui è causa, dal momento che risultava avere un forte esperienza finanziaria. Rispetto a tale prospettazione occorre tuttavia considerare, in primo luogo, che quello che rileva non è tanto l'indicazione nominale del tipo di obbligazione, che in assenza di definizione normativa può essere suscettibile di diversi tipi di categorizzazione, quanto l'informazione al cliente della sostanziale natura subordinata della stessa rispetto alle altre e del rischio connesso a tale tipologia di investimento. Ove si consideri che l'intermediario deve descrivere al cliente le caratteristiche ed i rischi del tipo di strumento finanziario (quindi non necessariamente dello specifico strumento finanziario) che si acquisterà con il servizio di investimento, la lacuna informativa dell'ordine dell'attore non può dirsi colmata con l'indicazione del fatto che il rischio del titolo acquistato fosse classificato come "consistente": tale generica indicazione non consente infatti di comprendere, nello specifico, il livello di subordinazione e il suo livello di priorità nel rimborso in caso di liquidazione dell'emittente. La carenza – se non addirittura l'equivocità del dato testuale – mina gravemente, pertanto, la correttezza dell'informazione, anche rispetto ad un investitore che, in ipotesi, fosse aduso ad operazioni di tipo speculativo. Non ha difatti pregio la tesi secondo cui, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, che risultino dalla sua condotta pregressa, la banca sia esonerata dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative specificazioni regolamentari. Al contrario, infatti, il regolamento Consob precisa che gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione «e non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte. Come affermato da un costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, grava dunque sulla banca l'onere di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio, dato che obbligo primario dell'intermediario è quello di offrire la piena informazione "attiva" circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumere che l'investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato.

Se, quindi, gli obblighi informativi assolvono allo scopo di colmare lo squilibrio informativo tra le parti, l'onere che grava sull'intermediario diligente è offrire la completa informazione del titolo, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (Cass. 18 giugno 2018, n. 15936), posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. 16 5 febbraio 2018, n. 3914; ed, ancora, v. Cass. 2 aprile 2019, n. 29106).

Ne segue, sotto il profilo del nesso causale, che “pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante” (cfr. Cass. . 18153 del 31/08/2020).

In presenza di un documento equivoco e carente, in quanto privo del riferimento alla natura subordinata dei titoli ed alle specifiche conseguenze di tale classificazione, è certamente ravvisabile il nesso di causalità tra il pregiudizio sofferto (consistente perdita di valore del titolo a seguito della conversione forzososa) e mancata effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore; gli effetti pregiudizievoli dell'investimento effettuato in assenza di una chiara, univoca e dettagliata informazione sulla natura, i rischi e le implicazioni della tipologia dello strumento finanziario acquistato con l'operazione dell'ottobre 2010 non possono pertanto essere ascritti alla volontà del cliente; né la precedente o contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi sarebbe comunque suscettibile di esonerare l'intermediario dagli obblighi previsti dalla legge a suo carico (così Cass. 4 aprile 2018, n. 8338, non massimata; nello stesso senso, Cass. 17 aprile 2020, n. 7905 ove si osserva, condivisibilmente, come non possa affatto presumere che l'investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato).

L'allegazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, anche ove desunta da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, non costituisce quindi prova contraria interruttiva del nesso causale, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.

Individuato infatti l'obbligo informativo eluso nell'omessa specificazione della tipologia subordinata del titolo e dei possibili rischi connessi a tale tipologia di strumento finanziario, quella che incombeva sull'intermediario al fine da esonerarlo da responsabilità, era la prova che le informazioni necessarie erano state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute.

Ciò posto, va escluso tuttavia che il deficit informativo sopra ricostruito possa integrare i requisiti previsti per la pur invocata annullabilità degli ordini ai sensi dell'art. 1427 e ss. c.c., essendo la domanda carente già dal punto di vista delle allegazioni dell'atto introduttivo con riferimento all'indicazione di adeguati elementi volti a dimostrare un vizio del consenso vuoi con riferimento ad un comportamento adeguatamente preordinato, con malizia e astuzia, a realizzare un inganno idoneo a determinare l'errore del "deceptus", vuoi l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte.

L'inadeguatezza delle informazioni ricevute in relazione all'ordine di acquisto è invece riconducibile nell'ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento alle obbligazioni cui la banca è tenuta nei confronti del cliente nella prestazione dei servizi di investimento e accessori (ex art. 21, co. 1 TUF) per effetto del contratto generale di investimento e, comunque, in relazione ai singoli contratti di acquisto dei titoli i quali, come già detto, hanno natura negoziale autonoma, pur derivando dal contratto quadro (cfr. Cass. 12937/2017).

Al riguardo, occorre considerare che la domanda di risoluzione proposta non fa riferimento al contratto-quadro, quanto all'ordine di acquisto, per far valere, quale conseguenza dell'inadempimento dell'intermediario finanziario, la responsabilità risarcitoria della banca convenuta.

L'inadempimento dell'obbligo (di informazione 'attiva'), dopo la conclusione del contratto-quadro, in relazione all'informazione circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, ha cagionato, nello specifico, un danno all'investitore, configurabile in relazione all'avvenuta conversione forzata delle obbligazioni acquistate dal cliente in azioni della banca, in ragione della loro effettiva natura subordinata: il danno risarcibile coincide quindi con quello determinatosi in ragione della violazione dell'obbligo informativo e consiste nella perdita maturata per effetto dell'operazione che l'intermediario non avrebbe dovuto porre in essere, astenendosi dal dare esecuzione ad un ordine di investimento delle cui conseguenze e dei cui rischi l'investitore non era adeguatamente informato.

“Ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che



l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse" (cfr. Cass. 17948/2020).

Pertanto, considerato che è la conversione forzosa – derivante “ex lege” ma possibile conseguenza della tipologia dello strumento finanziario acquistato dall'attore, non informato della natura subordinata del titolo acquistato –, ad aver comportato una perdita economica in ragione del valore di mercato delle azioni ricevute, molto più basso del capitale originariamente investito, al fine di liquidare il danno dovrà sottrarsi dal valore iniziale del capitale investito - pari ad euro 50.000,00 - sia il valore residuo dei titoli azionari in possesso dell'attore - euro 26.299,00, importo corrispondente al valore unitario di euro 4,55 di 5.780 azioni BMPS al momento in cui le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione sono state ammesse a quotazione nell'ottobre 2017; vds. doc. 10 parte convenuta - sia l'importo - pari ad euro 3.903,57 - delle cedole nel frattempo riscosse in relazione all'ordine oggetto della domanda (somma indicata da parte convenuta e non specificamente contestata dall'attore). Trattandosi di credito risarcitorio, sull'importo cui si perviene – euro 19.797,43 – devono essere conteggiati rivalutazione e interessi compensativi, anno per anno, senza anatocismo, sulla somma via via rivalutata dall'ottobre 2017, giungendosi così alla somma finale di euro 20.390,91: tale somma, per effetto della liquidazione, forma oggetto di un debito di valuta, produttivo di interessi al tasso legale del codice civile dal passaggio in giudicato della sentenza al saldo.

La banca convenuta va quindi condannata al pagamento dell'importo come sopra determinato.

Le spese devono essere poste a carico del soccombente e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014, secondo parametri prossimi ai medi dello scaglione di valore individuato con riferimento all'importo del “decisum”.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

condanna la banca convenuta, in relazione all'inadempimento dell'obbligo informativo di cui in parte motiva, al pagamento della somma di euro 20.390,91, oltre interessi al tasso legale del codice civile dalla sentenza al saldo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 759,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi ex DM 55/14, oltre rimborso forfettario in misura del 15,00 % per spese generali ex art. 2 DM 55/14, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Il Giudice